

**REGOLAMENTO ELETTORALE
ASSOCIAZIONE
CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO –
DIESE – Didattica e Innovazione Scolastica - ETS**

(Approvato dalla Assemblea dei Soci in data 20 giugno 2025)

Art. 1

Indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo

- 1) Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica, il Presidente o, in caso di impossibilità il Vice – Presidente o il Consigliere più anziano di età, indice le elezioni per il rinnovo dei membri dell'Organo.
- 2) Le elezioni si intendono indette con la trasmissione ai Soci del relativo avviso di convocazione della Assemblea Ordinaria che deve contenere l'indicazione dell'Odg la data, l'ora e il luogo di convocazione, distintamente per la prima e la seconda convocazione e, nel caso di convocazione della Assemblea a distanza mediante sistemi di collegamento audio video, l'indicazione della piattaforma informatica utilizzata e le precise istruzioni per la partecipazione e per la votazione da parte dei Soci.

Art. 2

Commissione elettorale

- 1) Il Consiglio Direttivo uscente, contestualmente all'indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Organo, costituisce la Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra i Soci che non hanno presentato la propria candidatura per la carica di consigliere; i nominativi dei componenti della Commissione sono comunicati a tutti i Soci a cura dello stesso Consiglio Direttivo contestualmente alla trasmissione dell'Avviso di convocazione di cui all'art. 1, co. 2, del presente Regolamento.
- 2) La Commissione elettorale individua al suo interno il Presidente.
- 3) Alla Commissione elettorale è trasmesso l'elenco aggiornato dei Soci, compresa l'indicazione delle deleghe validamente attribuite; tale trasmissione è a cura della Segreteria nazionale della Associazione.
- 4) La Commissione elettorale, in sede di Assemblea, coadiuva il Presidente, in particolare:

- a. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 4;
 - b. monitora, in sede di Assemblea, il numero dei Soci intervenuti, anche per delega, e dei Soci che risultano assenti;
 - c. vigila sullo scrutinio e sul conteggio dei voti espressi.
- 5) La Commissione elettorale esaurisce i suoi doveri con la proclamazione dei risultati in sede di Assemblea dei Soci.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

- 1) Hanno diritto di voto e di candidarsi alla carica di consigliere tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa, entro e non oltre la data del 30 aprile dell'anno in corso, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 5, del *Regolamento Interno*.
- 2) Ogni socio ha diritto ad esprimere un (1) voto in proprio e sino ad un massimo di tre (3) voti per delega (art. 11, co. 14, Statuto). Il voto è uguale, libero e segreto.

Art. 4

Conferimento di delega da parte del Socio

- 1) A prescindere dalle modalità di convocazione della Assemblea (in presenza e/o a mezzo collegamento audio video), il conferimento della delega da parte di ciascun Socio è da effettuarsi mediante la piattaforma informatica di *DIESSE ETS* accessibile da ciascun Socio con l'utilizzo delle proprie credenziali personali.
- 2) Il **Socio delegante**, a partire dalla data di trasmissione dell'avviso di convocazione di cui all'art. 1, co. 2 del presente Regolamento e **fino a 5 giorni prima** della data prevista per la prima convocazione della Assemblea Ordinaria, potrà accedere alla propria posizione personale assegnando la delega ad altro Socio individuato.
- 3) Il **Socio delegato** – che avrà ricevuto il codice alfanumerico univoco tramite la propria posizione personale sul gestionale di *DIESSE ETS* – ai fini del corretto conferimento della delega, dovrà confermare l'accettazione **entro i 2 giorni prima** della data prevista per la prima convocazione della Assemblea Ordinaria.

Art. 5

Presentazione delle candidature

- 1) Ogni Socio maggiore d'età – fermo quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del presente Regolamento – può candidarsi per l'elezione quale membro del Consiglio Direttivo comunicando la propria candidatura alla Commissione elettorale nominata ai sensi dell'art. 2 del presente *Regolamento*, da presentarsi in forma scritta, e trasmessa all'indirizzo e-mail nuovo_direttivo@diesse.org o, in alternativa, mediante posta raccomandata.
- 2) Le candidature possono essere trasmesse alla Associazione **fino a 10 giorni prima della data prevista per la riunione, in prima convocazione, della Assemblea Ordinaria dei Soci.**
- 3) Nel caso – entro i termini di cui al comma 2 – non dovessero pervenire alla Associazione un numero di candidature pari al numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo previsto in Statuto (numero minimo pari a 5), i Soci potranno essere chiamati a dichiarare la propria candidatura anche in sede di riunione assembleare che verrà, in tal caso, riportata nel relativo verbale.
- 4) Nel caso – anche a seguito di invito in sede di Assemblea – non si dovesse raggiungere un numero sufficiente (pari a cinque) di candidature per procedere alla elezione, il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica per *prorogatio* e si dovrà procedere, entro massimo i sessanta (60) giorni successivi, alla indizione di nuove elezioni ai sensi del presente Regolamento.

Art. 6

Procedure elettorali

- 1) In apertura della procedura di elezione del Consiglio Direttivo in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci, il Presidente della Commissione elettorale comunica ai Soci intervenuti le candidature pervenute sino a quel momento e – nei casi dell'art. 5, comma 3 del presente *Regolamento* – invita ciascun Socio, se intenzionato, a presentare la propria candidatura in sede assembleare.
- 2) In apertura della procedura di elezione del Consiglio Direttivo in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci, il Presidente della Commissione elettorale comunica, altresì, il numero dei Soci intervenuti, anche per delega, nonché il numero dei Soci assenti.

Art. 7

Numero dei consiglieri e modalità di votazione del Consiglio Direttivo

- 1) L'Assemblea dei Soci, prima di procedere alla votazione dei candidati, è chiamata a deliberare il numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere in base al numero delle candidature pervenute; i membri del Consiglio Direttivo devono essere in numero dispari compreso tra cinque (5) e quindici (15).
- 2) Determinato il numero dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente della Commissione elettorale dichiara aperte le operazioni di voto.
- 3) A seguito della votazione, il Presidente della Commissione elettorale procede a comunicare il numero dei voti favorevoli raggiunti per ogni candidato e la Commissione elettorale stila la graduatoria dei "*primi eletti*" in ordine decrescente sulla base del numero di preferenze ottenute.
- 4) Risultano eletti alla carica di consiglieri i candidati che hanno ottenuto, in ordine decrescente, il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere previamente determinato dalla Assemblea dei Soci. I membri che risultano non eletti, pur avendo ottenuto – in ordine decrescente – un certo numero di voti, costituiscono la graduatoria dei "*primi non eletti*", ai sensi dell'art. 12, co. 3, dello Statuto.
- 5) In caso di **parità di voti ottenuti tra due o più candidati**, risulta/no eletto/i – ai sensi dell'art. 12, co. 2, secondo periodo, dello Statuto – il/i socio/o con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione o, in subordine, il Socio o i Soci più anziano/i di età.
- 6) A prescindere dalle modalità con cui si riunisce la Assemblea dei Soci (in presenza e/o a mezzo collegamento audio video), l'espressione del voto avviene sempre mediante l'utilizzo della piattaforma informatica di *DIESSE ETS*.
- 7) In particolare, ciascun socio, anche delegato, esprime il proprio voto e gli eventuali voti conferiti per delega, per il tramite del gestionale di *DIESSE ETS*, accedendo con le proprie credenziali personali e seguendo le istruzioni fornite con l'Avviso di convocazione di cui all'art. 1, co. 2, del presente Regolamento.
- 8) Ogni Socio può esprimere una sola preferenza flaggando la casella riportata nella scheda elettorale – messa a disposizione sulla piattaforma *DIESSE ETS* – accanto al nome e cognome del candidato.

Art. 8

Mancata elezione del numero previsto dei consiglieri

- 1) Pur in presenza di un numero sufficiente di candidati, laddove risultasse eletto un numero di candidati **inferiore a quello deliberato dalla Assemblea, ma comunque non inferiore al numero minimo di cinque (5)** previsto dallo Statuto, si procederà – nell'ambito della stessa Assemblea – ad una votazione integrativa, ai sensi del presente Regolamento, per l'elezione dei membri mancanti ai fini del raggiungimento del numero di membri deliberato dalla Assemblea dei Soci.
- 2) Se il numero dei candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei Soci intervenuti è inferiore al numero minimo di cinque (5) si potrà procedere – nell'ambito della stessa Assemblea – ad una votazione *ex novo* ai sensi del presente Regolamento.
- 3) Nei casi di cui ai precedenti commi, trova applicazione l'art. 5, comma 3, secondo periodo, del presente Regolamento e le candidature dovranno essere dichiarate direttamente in sede di adunanza.

Art. 9

Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1) Fermo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, 3° comma, primo periodo, il presente Regolamento trova applicazione anche nei casi di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, sempre che sussista la maggioranza in carica dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea dei Soci.
In tali casi, l'avviso di convocazione di cui all'art. 1, co. 2, del presente Regolamento è trasmesso ai Soci **entro i 20 (venti) giorni successivi all'evento**, con un **preavviso di 30 (trenta) giorni** dalla data prevista per la prima convocazione della Assemblea dei Soci.

Art. 10

Validità delle elezioni

- 1) Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto, trovando applicazione – ai sensi di Statuto – i *quorum* previsti per l'Assemblea Ordinaria dei Soci.